# REGOLAMENTO (CEE) N. 485/78 DELLA COMMISSIONE

## del 7 marzo 1978

## relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/77 del Consiglio, del 25 luglio 1977, che stabilisce le norme generali relative alla fornitura di latte scremato in polvere, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1976, a taluni paesi in via di sviluppo ed organismi internazionali (3), in particolare l'articolo 6,

considerando che, nel quadro dei programmi di aiuto alimentare adottati con i regolamenti del Consiglio citati nell'allegato, determinati paesi terzi hanno chiesto la fornitura dei quantitativi di latte scremato in polvere indicati nell'allegato ;

considerando che è pertanto opportuno procedere a tali forniture in conformità del regolamento (CEE) n. 303/77 della Commissione, del 14 febbraio 1977, recante modalità generali d'applicazione per la fornitura di latte scremato in polvere e di butteroil a titolo di aiuto alimentare (4) ; che è necessario in particolare precisare i termini e le modalità di consegna, nonché la procedura che gli organismi d'intervento devono applicare per determinare le relative spese ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Gli organismi d'intervento di cui all'allegato provvedono, affinché si proceda, in conformità del regolamento (CEE) n. 303/77, alla fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare e alle condizioni specificate nello stesso allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 1978.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.
(3) GU n. L 192 del 30. 7. 1977, pag. 1.
(4) GU n. L 43 del 15. 2. 1977, pag. 1.

*ALLEGATO* (1)

| Designazione della partita | A | B |
|---|---|---|
| 1. Regolamenti del Consiglio applicati :<br>a) fondamento giuridico<br>b) assegnazione | (CEE) n. 1766/77 (programma 1977)<br>(CEE) n. 1767/77 | |
| 2. Beneficiario<br>3. Paese di destinazione | Repubblica di Guinea | |
| 4. Quantitativo totale della partita | 450 t | 450 t |
| 5. Organismo d'intervento incaricato della fornitura | francese | risulterà dall'applicazione della procedura di cui al punto 12 |
| 6. Provenienza del latte scremato in polvere (2) | ammasso d'intervento | acquisto sul mercato della Comunità |
| 7. Caratteristiche e/o imballaggio particolari (3) | entrato nell'ammasso dell'organismo d'intervento dopo il 1° luglio 1977 | tenore vitamine A : almeno 5 000 u.i./100 g<br>tenore vitamine D : almeno 500 u.i./100 g<br>indicare chiaramente la data di fabbricazione sui sacchi |
| 8. Iscrizioni sull'imballaggio | « Lait écrémé en poudre non vitaminé / Don de la Communauté économique européenne à la république de Guinée » | « Lait écrémé en poudre enrichi en vitamines A et D / Don de la Communauté économique européenne à la république de Guinée » (4) |
| 9. Termine di consegna | dopo il 25 aprile e prima del 5 maggio 1978 | |
| 10. Fase e luogo di consegna | porto d'imbarco Le Havre | |
| 11. Rappresentante del beneficiario incaricato della presa in consegna (5) | — | — |
| 12. Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura | gara | |
| 13. In caso di gara : data del termine ultimo per la presentazione delle offerte, alle ore 12 il : | 28 marzo 1978 | |

| Designazione della partita | C | D |
|---|---|---|
| 1. Regolamenti del Consiglio applicati :<br>a) fondamento giuridico<br>b) assegnazione | (CEE) n. 1766/77 (programma 1977)<br>(CEE) n. 1767/77 | |
| 2. Beneficiario<br>3. Paesè di destinazione | Repubblica islamica di Mauritania | Repubblica di Guinea Bissau |
| 4. Quantitativo totale della partita | 1 000 t (6) | 100 t |
| 5. Organismo d'intervento incaricato della fornitura | risulterà dall'applicazione della procedura di cui al punto 12 | belga |
| 6. Provenienza del latte scremato in polvere (2) | acquisto sul mercato della Comunità | |
| 7. Caratteristiche e/o imballaggio particolari (3) | tenore vitamine A : almeno 5 000 u.i./100 g<br>tenore vitamine D : almeno 500 u.i./100 g<br>indicare chiaramente la data di fabbricazione sui sacchi | |
| 8. Iscrizioni sull'imballaggio | « Lait écrémé en poudre vitaminé / Don de la Communauté économique européenne à la république de Mauritanie » | « Lait écrémé en poudre vitaminé / Don de la Communauté économique européenne à la république de Guinée Bissau |
| 9. Termine di consegna | imbarco al più tardi il 30 aprile 1978 | imbarco al più tardi il 30 marzo 1978 |
| 10. Fase e luogo di consegna | porto di sbarco Nouakchott (deposito in banchina o sull'alleggio) | porto di sbarco Bissau (stiva della nave) |
| 11. Rappresentante del beneficiario incaricato della presa in consegna (5) | Le ministre du développement rural, Nouakchott | Commissariat d'État du commerce et de l'artisanat, B.P. 85, Bissau |
| 12. Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura | gara | trattativa privata |
| 13. In caso di gara : data del termine ultimo per la presentazione delle offerte, alle ore 12 il : | 28 marzo 1978 | — |

*Note :*

(1) Il presente allegato, sostituisce, unitamente al bando pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. C 95 del 19 aprile 1977 pag. 7, il bando di gara degli organismi d'intervento interessati, qualora, secondo il punto 12, si debba procedere ad una gara.

(2) Qualora la merce provenga da scorte d'intervento, verrà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, edizione C, un bando complementare indicante i magazzini nei quali si trova il prodotto.

(3) Diversi da quelli indicati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1108/68 (vedi articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 303/77).

(4) Affinché la polvere vitaminizzata possa essere distinta dalla polvere non vitaminizzata, la dicitura indicata deve essere preceduta dalla dicitura « Vitamine » in lettere di almeno 3 cm di altezza.

(5) Unicamente in caso di consegna « nel porto di sbarco » e « reso destinazione » (vedi articoli 5 e 13, paragrafo 1, ultimo trattino, del regolamento (CEE) n. 303/77).

(6) Se il quantitativo totale della partita è un multiplo di 500 t, l'offerta presentata nell'ambito di una gara può vertere sul quantitativo parziale di 500 t ovvero su un multiplo di 500 t (vedi articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 303/77).